

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili)

pubblicata sul supplemento ordinario n. 24 al BUR del 4 aprile 2018

Articolo 8, commi da 14 a 21

14. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio nato o adottato un assegno di importo pari a 1.200 euro annui a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

15. L'assegno di cui al comma 14 è istituito per un periodo sperimentale con riguardo ai figli nati o adottati negli anni 2018 e 2019 ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

16. Per accedere al beneficio di cui al comma 14 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dalla nascita o dall'adozione, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.

17. Per i figli nati o adottati nell'anno 2018 prima dell'entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma 16 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

18. L'assegno di cui al comma 14 è corrisposto dal Comune o dall'UTI cui è stata presentata la domanda.

19. Per consentire ai Comuni e alle UTI l'avvio delle erogazioni dell'assegno di cui al comma 14 la Regione trasferisce agli stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di acconto un importo pari al 50 per cento delle risorse necessarie a coprire per dodici mesi il fabbisogno per l'intervento in base al numero degli iscritti in anagrafe per nascita nei relativi territori nell'anno 2016. Gli ulteriori trasferimenti saranno effettuati tenuto conto dei dati inseriti dagli enti erogatori nell'applicativo informatico di Carta Famiglia entro le date che saranno stabilite con decreto del direttore del servizio competente.

20. L'assegno di cui al comma 14 è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.

21. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 26.400.000 euro, suddivisa in ragione di 4.800.000 euro per l'anno 2018 e di 10.080.000 euro per l'anno 2019 e 11.520.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, per gli anni 2018 e 2019 e di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2, per l'anno 2020.